N. 3.

Legge che modifica le tasse sulla circolazione degli autoveicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata sul Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 15 Gennaio 1925.

Art. 1.

All'art.1. della legge e all'art.2 del Regolamento per le tasse di circolazione sugli autoveicoli 6 Marzo 1922 N.13: al Decreto 30 Giugno 1922 N.22; alla Legge 24 Novembre 1923 N.29 sono portate le seguenti modifiche:

Quando vengono presentati alla visita autoveicoli i cui Motori si trovino nelle seguenti condizioni:

1.) abbiano una data di fabbricazione (debitamente documentata) risalente al 1914 o ad anno precedente;

2.) abbiano subito deperimento per il luogo uso:

l'Ufficio Tecnico è autorizzato a ridurre la potenza risultante dalla applicazione della formula di cui allo art.2 del Regolamento, in misura che corrisponda alla effettiva potenza normale media dei motori stessi.

In nessun caso la riduzione potrà essere superiore al venti per cento.

Art. 2.

La presente Legge entrerà senz'altro in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza il 15 Gennaio 1925

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi